

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01381/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2026, proposto da

Pordoi S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Magaldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Olivi n. 34;

contro

Ministero del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Carosello Tonale S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Fedrizzi e Remo Tarolli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

Funivia Plan De Corones S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio eletto

presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;
Tofana S.r.l., Il Kaberlaba S.r.l., Funivie Seceda S.p.A., Funivie Valdaora S.p.A.,
non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato, nonché ove occorrer possa:

- dello “Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024” del Ministero del Turismo, a firma del Segretario Generale dott.ssa Barbara Casagrande, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”;

- della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;

- nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo, e dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025.

Con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all'esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero Resistente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo, di Carosello Tonale S.p.A. e di Funivia Plan De Corones S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame necessitano di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l'effetto, per la discussione del ricorso, l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.: a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 del gravato decreto; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza; b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 28 settembre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO